


GREEN PASS E SUPER GREEN PASS DOPO IL D.L. 26 NOVEMBRE 2021, N.172



Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in G.U. n. 282 del 26 novembre scorso, ha introdotto nuove misure per il **contenimento dell'epidemia da Covid-19** e per lo **svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**.

Il D.L. è entrato in vigore il 27 novembre scorso e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, che dovrà intervenire, a pena di perdita di efficacia, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione in G.U.

Illustriamo qui di seguito le principali **novità di interesse giuslavoristico** introdotte dal D.L.



RILASCIO E DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19


L'art. 3 D.L. 172/2021, modificando l'art. 9 D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, specifica che, a decorrere dal 15 dicembre p.v.:



La certificazione verde per **avvenuta vaccinazione** viene rilasciata "al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo"



La certificazione verde per avvenuta **vaccinazione** ha **validità** non più annuale, ma di **"9 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario" o dalla somministrazione della dose di richiamo che sia eventualmente seguita



La certificazione verde in caso di **avvenuta guarigione** da Covid-19 viene rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino "o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo"



Per i soggetti accertati che abbiano **contratto il Covid-19**, il green pass ha validità di **9 mesi** (non più 12) dall'avvenuta guarigione ed è rilasciato, oltre il 14° giorno dalla 1° dose, nonché "a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo"

SUPER GREEN PASS IN ZONA GIALLA E ARANCIONE

L'art. 5 D.L. 172/2021 introduce il comma 2-bis dell'art. 9-bis D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.



Il nuovo comma prevede che, dal 29 novembre 2021, in **zona gialla e arancione**, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, **sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di green – pass dipendente da avvenuta vaccinazione o guarigione (c.d. “super green pass”).**

Tale regola non si applica ai servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive (riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati) e delle **mense e catering continuativi su base contrattuale**, per l'accesso ai quali è quindi richiesto il **“green pass base”** (ossia quello rilasciato anche sulla base di test antigenico rapido o molecolare).



SUPER GREEN PASS IN ZONA BIANCA

(dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022)




A mente dell'art. 6 D.L. 26 novembre 2021, n. 172, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, le disposizioni valide in zona gialla e arancione si applicano anche in zona bianca, dove, pertanto:



Lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi (ivi espressamente inclusi i servizi di ristorazione) per i quali in zona gialla o arancione sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di "super green pass"

È sufficiente il "green pass base" per accedere ai servizi di ristorazione prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive (riservati esclusivamente ai clienti) e alle mense e catering continuativi su base contrattuale



CONTROLLI SUL RISPETTO DELLE MISURE ANTI-CONTAGIO



L'art. 7 D.L. 172/2021 prevede l'adozione, da parte del Prefetto territorialmente competente, di un piano per la realizzazione di costanti controlli (anche a campione) circa il rispetto dell'obbligo di possesso del green pass, con intervento delle forze di polizia.

Alla luce di tale disposizione, pertanto, è possibile che i controlli previsti da tali piani vengano effettuati anche all'interno dei luoghi di lavoro.



Your partner in law.

Via Borghetto, 3
20122 – Milano

www.lexellent.it

+39 02 87 25 171

lexellent@lexellent.it

